

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati membri classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS), i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato 1 e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

Richiamata inoltre la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Preso atto che il recepimento della sopraccitata Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2003, n. 120;

Richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 in data 24 settembre 2002, recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

Richiamata altresì la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;

Preso atto che la sopraccitata legge regionale si propone di fornire alla Regione Valle d’Aosta uno strumento legislativo adeguato per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità in modo che siano assicurati il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e regionale;

Preso atto inoltre che la rete Natura 2000 in Valle d’Aosta è formata da 28 siti, copre una percentuale complessiva del territorio regionale pari a circa il 30% di cui il 26,5 % è interessato da 5 ZPS: Parco nazionale Gran Paradiso, Mont Avic e Mont Emilius, Val Ferret, Ambienti glaciali del Monte Rosa e Les Iles di Saint-Marcel;

Evidenziato che la già citata direttiva 79/409/CEE (direttiva “Uccelli”), prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di adottare, ai sensi dei relativi articoli 3 e 4, le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie indicate nell’allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat nonché idonee misure speciali di conservazione per la tutela degli ambienti naturali;

Evidenziato altresì che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della

direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 3 e 4 della direttiva stessa;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’art. 1, comma 1226, stabilisce che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, sarà emanato un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’individuazione di criteri minimi uniformi, sulla base dei quali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato altresì che in data 17 ottobre 2007 è stato emanato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopraccitato, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;

Evidenziato che il decreto sopraccitato integra la disciplina afferente alla gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, in attuazione alle già citate direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Evidenziato ancora che l’individuazione dei criteri minimi uniformi è tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

Preso atto che l’art. 3 del decreto 17 ottobre 2007 prevede che le regioni e le province autonome adottino le opportune misure di conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

Considerato che il decreto in questione prevede inoltre l’assegnazione di ciascuna ZPS, presente sul territorio di competenza, ad una o più delle tipologie ambientali previste dall’art. 4, comma 1 del decreto stesso e prevede inoltre l’articolazione dei criteri minimi uniformi definiti, nel seguente modo:

- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS;

Considerata pertanto la necessità di approvare, in attuazione a quanto disposto dal sopraccitato decreto 17 ottobre 2007 nonché dall’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, idonee misure di conservazione per la tutela delle ZPS della Valle d’Aosta;

Evidenziata la necessità di adattare le misure di conservazione per la tutela delle ZPS, per quanto possibile, alla realtà valdostana e di recepire i criteri previsti dal citato decreto ministeriale per le materie non disciplinate da leggi regionali di settore, rimandando, laddove presenti, a norme regionali specifiche;

Evidenziato inoltre che dall’approvazione delle sopraccitate misure di conservazione

cesseranno di dispiegare effetti le misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS alle aree protette, operata con la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, anche in considerazione del fatto che le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non associano, in alcun modo, la classificazione tipologica dei siti della Rete Natura 2000 con la necessità di gestire i siti in questione attraverso la normativa nazionale di tutela delle aree protette (legge n. 394/91);

Preso atto che i competenti uffici del Servizio Aree Protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali hanno predisposto un documento tecnico concernente la classificazione delle ZPS, le misure di conservazione e le azioni di promozione e incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007;

Preso atto che delle tredici tipologie ambientali individuate nel decreto 17 ottobre 2007, sono presenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, le seguenti 3 tipologie:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- ambienti fluviali;

Evidenziata ancora l'importanza di approvare idonee misure di conservazione per tali aree in quanto le stesse sono propedeutiche e necessarie anche alla definizione di specifiche azioni gestionali che potranno essere inserite nel Piano di sviluppo rurale 2007/2013 e beneficiare conseguentemente dei sussidi previsti;

Considerato che l'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 prevede l'adozione da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, i Comuni territorialmente interessati e gli Enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette, di misure di tutela e di conservazione per le ZPS ricadenti nel proprio territorio;

Preso atto che in data 12 marzo 2008, si è svolta la Conferenza dei Servizi, convocata dal Dirigente del Servizio Aree protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali con nota protocollo n. 5393/RN in data 22 febbraio 2008, per l'acquisizione del parere di competenza dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori e delle strutture regionali interessate e che il documento tecnico, da sottoporre alla terza Commissione consiliare, ha recepito tutte le indicazioni emerse in tale sede;

Preso atto inoltre che la III Commissione consiliare, nella riunione in sede consultiva del 27 marzo 2008, ha preso atto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2007, della proposta di deliberazione concernente il documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio aree protette, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1, lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre, come da allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto C) dell'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione, qualora più restrittive, superino le norme contenute in provvedimenti regionali o locali;
3. di stabilire che nella ZPS ITI201000, coincidente con il Parco nazionale Gran Paradiso, così come nelle ZPS che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali, le misure di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti;
4. di stabilire che la Giunta regionale provveda all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione individuate, previa apposita valutazione di incidenza, nei casi di cui all'art. 7, commi 10 e 11, della legge regionale n. 8/2007;
5. di dare atto che con le misure di conservazione di cui al punto C) dell'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione, cessano di dispiegare effetti le misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS alle aree protette, operata con deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette;
6. di stabilire che alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel documento tecnico di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
7. di stabilire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel documento tecnico di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, sono quelle indicate nell'articolo 10 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, fatta eccezione per specifiche sanzioni previste da leggi di settore;
8. di stabilire che la struttura regionale competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale adempimento in relazione all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Dsa/



DOCUMENTO TECNICO CONCERNENTE LA
CLASSIFICAZIONE DELLE ZPS DELLA VALLE D'AOSTA, LE
MISURE DI CONSERVAZIONE E LE AZIONI DI PROMOZIONE
E INCENTIVAZIONE

(Decreto 17/10/2007, l.r. n. 8/2007)

Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali
Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale
Servizio Aree protette

A1) QUADRO SINOTTICO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE E DELLE AREE PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI IN VALLE D'AOSTA, RICOMPRESSE ALL'INTERNO DELLE STESSE ZPS

TIPOLOGIA		SUPERIFICIE	PERCENTUALE
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE		86.472 ha	26.5% del territorio regionale
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE RICADENTI IN AREE PROTETTE (nazionali o regionali)	Parchi nazionali (Parco nazionale Gran Paradiso)	37.155 ha	43% del territorio delle ZPS
	Parchi e riserve naturali regionali (Parco naturale Mont Avic e riserva naturale Les Iles di Saint-Marcel)	5.786 ha	7% del territorio delle ZPS
	TOTALE	42.941 ha	50% del territorio delle ZPS
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE ESTERNE ALLE AREE PROTETTE (nazionali o regionali)		43.531 ha	50% del territorio delle ZPS

A2) QUADRO CONOSCITIVO DELLE ZPS A LIVELLO REGIONALE

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

SIC ZPS IT 1201000

Superficie : 37.171 ha

Comuni : Aymavilles, Cogne, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes- notre –Dame, Rhêmes-Saint- Georges.

Confinante con: SIC IT 1202000-Parco naturale regionale Mont Avic

ZPS IT 1202020- Mont Avic- Mont Emilius

SIC 1201010- Ambienti calcarei d’alta quota della Valle di Rhêmes

CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende cinque valli attorno al massiccio del Gran Paradiso a cavallo tra il Piemonte e Valle D’Aosta (valli di Cogne, Valsavarenche e Rhêmes in Valle D’Aosta e valli Orco e Soana in Piemonte) e confina con il parco nazionale francese della Vanoise. Occupa un’estensione complessiva di oltre 71.125 ettari.

Tra i numerosi habitat presenti, ben 6 sono prioritari: Boschi di pendio, Detrito o forra del *Tilio-Acerion*, Torbiere alte attive, Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino, Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicolori-atrofuscae*, Pavimenti calcarei, Formazioni erbacee a *Nardus*, ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale).

Boschi, pascoli alpini, rocce e ghiacciai costituiscono l’ambiente ideale per la vita di una ricca fauna. Sono state censite 40 specie di mammiferi, oltre agli ungulati, come lo Stambecco e il Camoscio, anche il Cervo e il Capriolo, mentre, tra i mammiferi predatori, sono stanziali la Volpe, l’Ermellino, la Martora, la Donnola e la Faina, e, segnalati occasionalmente, la Lince e il Lupo. Trovano il loro habitat ideale anche le specie di uccelli tipiche degli ambienti alpini quali l’Aquila reale, il Gracchio corallino, la Pernice bianca, il Gallo forcello, Civetta caporosso, Coturnice, Gufò reale, Piviere tortolino, Picchio nero, Civetta nana, Averla piccola, Falco pecchiaiolo occidentale ed è possibile avvistare anche il Gipeto barbuto.

L’ampiezza, lo sviluppo altitudinale (estensione compresa tra gli 800 e i 4061 m s.l.m.), le differenze climatiche tra il versante valdostano secco e quello piemontese più umido, permettono una notevole varietà vegetazionale. I boschi e le foreste sono gli ambienti più rappresentati nei piani montano e subalpino. Alle quote più basse prevale la pecceta associata a faggio e abete bianco, sul versante piemontese, e al larice sul versante valdostano. Più in alto, larice e pino cembro diventano l’associazione più diffusa. Vaste praterie caratterizzano l’area protetta, dove l’ambiente è naturale o solo parzialmente modificato dall’attività pastorale. Grande valore assumono anche le specie legate alle praterie umide e alle torbiere: le specie caratteristiche di questi delicati ambienti sono le carici, i giunchi, gli eriofori.

Anche il piano nivale, caratterizzato da morene, rupi e detriti, ospita specie botaniche di notevole interesse: *Androsace elvetica*, *Androsace vandelli*, *Campanula cenisia*, *Campanula excisa*, *Eritrichium nanum*, *Leontopodium alpinum* sono alcune delle specie che hanno saputo adattarsi a questi ambienti poco ospitali.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Habitat: 27 di cui 7 prioritari

Tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43.

Codice	Habitat	% della superficie totale
3220	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia erbacea	0.1
3230	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	0.1
4060	Lande alpine e boreali	3
4080	Formazioni a <i>Salix sp.</i> subartiche	1
6150	Formazioni erbacee silicole d'altitudine	7
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	3
6230 P	Formazioni erbacee a <i>Nardus</i> , ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale	6
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie igrofile	1
6520	Praterie montane da sfalcio	1
7110 P	Torbiere alte attive	0.1
7130 P	Torbiere di copertura basse	0.1
7140	Torbiere di transizione e instabili	0.1
7220 P	Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	0.1
7230	Torbiere basse alcaline	0.2
7240 P	Formazioni pioniere alpine di <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	0.1
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia landanii</i>)	7
8120	Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	5
8210	Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree	4
8220	Vegetazione casmofitica delle rupi silicee	10
8230	Vegetazione pioniera di ambienti rocciosi silicei del <i>Sedo- Sccleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	1
8240 P	Pavimenti calcarei (<i>Alyso- Sedion</i> per le quote più basse e <i>Drabo seslerion</i> per quelle più alte)	1
8340	Ghiacciai permanenti	5
9110	Faggeti di <i>Luzulo-Fagetum</i>	1
9180 P	Boschi di pendio, detrito o forra del <i>Tilio-Acerion</i>	1
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	1
9410	Boschi acidofili montani e alpini di <i>Picea (Vaccinio- Picetea)</i>	4
9420	Boschi alpini a Larice e Cembro	9

Uccelli:

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A223	<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Coturnice
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
A215	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale
A139	<i>Charadrius morinellus</i>	Piviere tortolino
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gipeto
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Pernice bianca
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo occidentale
A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino
A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Gallo forcello

Uccelli abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A085	<i>Accipiter gentilis</i>	Astore
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola
A256	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone
A228	<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine comune
A233	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo
A280	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	Fringuello alpino
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino
A362	<i>Serinus citrinella</i>	Venturone corso
A310	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico
A333	<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro- piro culbianco
A282	<i>Turdus torquatus</i>	Merlo dal collare
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa

Flora:

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1557	<i>Astragalus alopecurus</i>	Astragalo coda di volpe
1384	<i>Riccia breidleri</i>	Riccia breidleri
1394	<i>Scapania massolongi</i>	Scapania massolongi
1545	<i>Trifolium saxatile</i>	Trifolium saxatile

Mammiferi:

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1361	<i>Lynx lynx</i>	Lince

Pesci:

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata

Invertebrati:

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Euphydryas aurinia

MONT AVIC E MONT EMILIUS

ZPS IT 1202020

Superficie: 31.544 ha

Comuni :Cogne, Charvensod, Pollein, Fénis, Brissogne, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Pontboset, Donnas, Issogne, Saint-Marcel.

Confinante con: SIC ZPS IT 1201000- Parco nazionale Gran Paradiso.

CARATTERISTICHE GENERALI

La zona di protezione speciale Mont Avic e Mont Emilius occupa una vasta porzione di territorio regionale, pari a 31.544 ettari, posta sul versante orografico destro della Dora Baltea ed estesa prevalentemente al di sopra dei 1600 metri. L'area interessa i valloni affacciati sulla valle centrale compresi tra il comune di Charvensod e il comune di Donnas, parte del versante orografico destro della Valle di Cogne e alcuni valloni laterali della Valle di Champorcher. Al suo interno sono compresi i Siti di importanza comunitaria "Parco naturale Mont Avic", "Vallone dell'Urtier", "Vallone del Grauson" e "Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna". Questo territorio, nella maggior parte del quale è consentita la caccia, è stato designato come ZPS perché rappresenta una delle zone a maggior rilevanza ornitologica dell'intero arco alpino, comprendendo tutte le specie più significative ed emblematiche della media e alta montagna: è accertata la presenza di ben 13 specie elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" tra le quali Civetta caporosso, Coturnice, Allodola, Aquila

reale, Gufo reale, Biancone, Picchio nero, Falco pellegrino, Civetta nana, Pernice bianca, Falco pecchiaiolo occidentale, Gracchio corallino e Gallo forcello. L'ampio sviluppo altitudinale (estensione tra i 1.050 e i 3.557 m s.l.m.) e le diverse caratteristiche geologiche e climatiche favoriscono una grande varietà di habitat e specie. Sono stati individuati 27 habitat naturali, di cui 7 prioritari: Pavimenti calcarei, Formazioni pioniere alpine del Caricion bicolori-atrofuscae, Formazioni erbacee a Nardus, ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane (e submontane nell'Europa continentale), Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion), Torbiere alte attive, Torbiere boscate. L'area presenta dal punto di vista floristico relitti glaciali, endemismi alpici e specie indicate dal libro rosso nazionale e regionale; le torbiere individuate offrono ambienti ricchi di specie boreali rare o in via d'estinzione nelle Alpi. Si segnala, inoltre, nel SIC del "Parco naturale regionale Mont Avic", la presenza di un nucleo interno di popolamento di Faggio al limite climatico del suo areale e, sempre relativamente all'area suddetta, la dominanza del bosco a Pino Uncinato che sostituisce quasi completamente le foreste normalmente diffuse in questo settore delle Alpi. Dal punto di vista faunistico, oltre alla presenza di 13 specie di uccelli elencati nell'Allegato I della direttiva 79/409/CEE, si segnala una consistente presenza di ungulati di montagna (stambecchi e camosci) nella zona del Vallone di Dondena.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Habitat: 27 di cui 6 prioritari

Tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43.

Codice	Habitat	% della superficie totale
3220	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia erbacea	0.1
4060	Lande alpine e boreali	6
4080	Formazioni a <i>Salix</i> sp. subartiche	2
5130	Formazioni a Ginepro su lande o prati calcicoli	4
6150	Formazioni erbacee silicole d'altitudine	7
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	14
6210	Formazioni erbose secche e seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	2
6230 P	Formazioni erbacee a Nardus, ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale	7

6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile	1
6520	Praterie montane da sfalcio	0.1
7110 P	Torbiere alte attive	0.1
7140	Torbiere di transizione e instabili	0.1
7220 P	Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	0.1
7230	Torbiere basse alcaline	0.5
7240 P	Formazioni pioniere alpine di <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	0.1
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale	8
8120	Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	12
8210	Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree	3
8220	Vegetazione casmofitica delle rupi silicee	5
8230	Vegetazione pioniera di ambienti rocciosi silicei del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	1
8240 P	Pavimenti calcarei	2
8340	Ghiacciai permanenti	0.1
9110	Faggeti di Luzulo-Fagetum	0.1
91D0 P	Torbiere boscate	0.1
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	0.1
9420	Boschi alpini a Larice e Cembro	16
9430	Boschi subalpini e montani a <i>Pinus uncinata</i>	5

Uccelli:

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A223	<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Coturnice
A247	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
A215	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino

A217	Glaucidium passerinum	Civetta nana
A408	Lagopus mutus helveticus	Pernice bianca
A072	Pernis apivorus	Falco pecchiaiolo occidentale
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Gracchio corallino
A409	Tetrao tetrix tetrix	Gallo forcello

Uccelli abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A085	Accipiter gentilis	Astore
A280	Monticola saxatilis	Codirossone
A358	Montifringilla nivalis	Fringuello alpino
A344	Nucifraga caryocatactes	Nocciolaia
A155	Scolopax rusticola	Beccaccia
A362	Serinus citrinella	Venturone corso
A333	Tichodroma muraria	Picchio muraiolo

Flora:

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
4066	Asplenium adulterinum	Asplenio ibrido
1557	Astragalus alopecurus	Astragalo coda di volpe
1545	Trifolium saxatile	Trifoglio dei greti

Pesci:

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1107	Salmo marmoratus	Trota marmorata

Invertebrati:

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1065	Euphydryas aurinia	Euphydryas aurinia
1078	Euplagia(callimorpha)quadripunctaria	Falena dell'edera

VAL FERRET

ZPS IT 1204030

Superficie: 9.093 ha

Comuni: Courmayeur

Confinante con: SIC IT 1204010- Ambienti glaciali del Monte Bianco

CARATTERISTICHE GENERALI

La zona di protezione speciale Val Ferret comprende interamente l'omonimo vallone, includendo nella sua estensione il SIC "Talweg della Val Ferret" e parte del SIC "Ambienti glaciali del Monte Bianco". L'area include due opposti versanti e manifesta una grande

varietà di ambienti e paesaggi. La destra orografica è dominata da una serie di ghiacciai paralleli e da ambienti rocciosi con cime elevate, il versante sinistro, di altitudine minore, si presenta con ampi valloni coperti da pascoli, boschi misti a prevalenza di larice e fasce arbustive, la piana alluvionale del fondovalle è ricca di zone umide e praterie. Nella valle, dal punto di vista litologico, prevalgono graniti e scisti pregranitici con, in subordine, calcari e calcescisti della zona di Sion- Courmayeur.

Il sito è di elevato valore paesaggistico caratterizzato dall'ambiente glaciale con presenza di specie vegetali rare per le Alpi e la Valle d'Aosta e con numerosi relitti glaciali. Nelle zone umide di fondovalle sono presenti rare specie vegetali tra le quali alcuni relitti di origine boreale e un discreto contingente di orchidacee igrofile. L'area è di grande importanza anche per i flussi migratori transfrontalieri di stambecchi, appartenenti alla colonia più alta d'Europa. La zona ospita anche una piccola colonia di marmotte alpine.

Numerosi sono gli habitat, tra quelli prioritari le Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloriatrofuscae*, i Pavimenti calcarei, le Formazioni erbacee a nardus, ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale). Un altro habitat prioritario, le Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino, qui, come in tutta la Valle d'Aosta, non presenta le caratteristiche concrezioni in considerazione delle quote elevate e delle basse temperature. L'area ospita specie vegetali molto rare sia a livello regionale che per le Alpi. Il ricco popolamento ornitico ha portato alla designazione del sito come zona di protezione speciale. Sono state segnalate complessivamente 81 specie di uccelli, di cui 63 nidificanti, dato significativo per l'avifauna del settore nord-occidentale delle Alpi. Nove specie sono inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e rivestono un particolare interesse faunisticoecologico, per la rarità o per la limitata consistenza popolazionale a livello regionale e/o nazionale: l'Aquila reale, la Pernice bianca, il Gallo forcello, il Gracchio corallino, il Picchio nero, la Civetta capogrosso, il Gipeto, la Coturnice, l'Averla piccola. Nel territorio si pratica la caccia regolamentata.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Habitat: 19, di cui 4 prioritari

Codice	Habitat	% della superficie totale
3220	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia erbacea	1
4060	Lande alpine e boreali	6
4080	Arbusteti sub-artici a <i>Salix</i> sp.	1
6150	Formazioni erbacee silicole d'altitudine	5
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	10
6230 P	Formazioni a <i>Nardus</i> , ricche in specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale	5
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile	0.4

7140	Torbiere di transizione e instabili	0.5
7220 P	Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	0.1
7230	Torbiere basse alcaline	0.5
7240 P	Formazioni pioniere alpine di <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	0.5
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia landanii</i>)	8
8120	Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	9
8210	Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree	4
8220	Vegetazione casmofitica delle rupi silicee	18
8230	Vegetazione pioniera di ambienti rocciosi silicei del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	5
8240 P	Pavimenti calcarei (<i>Alyssosession</i> per le quote più basse e <i>Drabo seslerion</i> per quelle più alte)	4
8340	Ghiacciai permanenti	15
9420	Boschi alpini a Larice e Cembro	7

Uccelli:

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A223	<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Coturnice
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gipeto
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Pernice bianca
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
A346	<i>Pyrrhocorax Pyrrhocorax</i>	Gracchio alpino
A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Gallo forcello

Uccelli abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
--------	--------	-------------

A296	Acrocephalus palustris	Cannaiola verdognola
A168	Actitis hypoleucos	Piro piro piccolo
A256	Anthus trivialis	Prispolone
A212	Cuculus canorus	Cuculo
A233	Jynx torquilla	Torcicollo
A280	Monticola saxatilis	Codirossone
A358	Montifringilla nivalis	Fringuello alpino
A277	Oenanthe oenanthe	Culbianco
A315	Phylloscopus collybita	Lui piccolo
A250	Ptyonoprogne rupestris	Rondine montana
A275	Saxicola rubetra	Stiaccino
A362	Serinus citrinella	Venturone corso
A310	Sylvia borin	Beccafico
A308	Sylvia curruca	Bigiarella
A282	Turdus torquatus	Merlo dal collare

Flora:

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1902	Cypripedium calceolus	Scarpetta di Venere

Pesci:

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1107	Salmo marmoratus	Trota marmorata

AMBIENTI GLACIALI DEL GRUPPO DEL MONTE ROSA

SIC ZPS IT 1204220

Superficie: 8.645 ha

Comuni: Valtournenche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

CARATTERISTICHE GENERALI

Il sito comprende l'intero versante valdostano del Monte Rosa con le testate delle valli di Ayas e Gressoney e l'area di crinale tra le conche di Valtournenche, del Breuil e del Vallone delle Cime bianche. La zona ospita l'habitat prioritario Pavimenti calcarei ed è segnalata dalla Società botanica italiana tra i biotopi di rilevante pregio vegetazionale. L'interesse dell'area, oltre che per l'elevato numero di specie presenti, è legato soprattutto agli elevati limiti altitudinali raggiunti dalle fanerogame: sono state segnalate oltre sessanta entità floristiche

che raggiungono i massimi livelli altitudinali nelle Alpi, superando spesso i 4.000 metri di quota, come *Poa laxa* e *Ranunculus glacialis*, rinvenuti a 4.245 metri.

La fauna è quella tipica alpina e l'area rappresenta un'importante linea migratoria tra il territorio valdostano, quello piemontese e quello svizzero per le popolazioni di Stambecco. La presenza di avifauna di particolare pregio, quali la Pernice bianca, la Coturnice, l'Aquila reale, il gallo forcello, ha portato l'individuazione dell'area anche come zona di protezione speciale per gli uccelli.

Nel territorio si pratica la caccia regolamentata.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Habitat: 14, di cui 1 prioritario

Tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43.

Codice	Habitat	% della superficie totale
3220	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia erbacea	0.7
4060	Lande alpine e boreali	1
4080	Formazioni a <i>Salix</i> sp.subartiche.	0.1
6150	Formazioni erbacee silicole d'altitudine	2
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	2
7230	Torbiere basse alcaline	0.2
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale	14
8120	Ghiaioni calcarei e scisto calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	9
8210	Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree	5
8220	Vegetazione casmofitica delle rupi silicee	14
8230	Vegetazione pioniera di ambienti rocciosi silicei del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii	2
8240 P	Pavimenti calcarei (<i>Alyssosedion</i> per le quote più basse e <i>Drabo seslerion</i> per quelle più alte)	6
8340	Ghiacciai permanenti	32
9420	Boschi alpini a Larice e Cembro	0.1

Uccelli:

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Coturnice
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Pernice bianca
A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Gallo forcello

Uccelli abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	Fringuello alpino
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco

ZONA UMIDA DI LES ILES DI SAINT MARCEL

SIC ZPS IT 1205070

Superficie: 35 ha

Comuni : Saint Marcel, Brissogne, Quart, Nus

CARATTERISTICHE GENERALI

Il sito, posto nella media valle centrale, rappresenta uno degli ultimi ambienti fluviali della Dora Baltea. L'area, di modesta estensione, è caratterizzata dalla presenza di due laghi di cava in avanzata fase di naturalizzazione e, alcuni piccoli stagni e vecchi canali in fase di colmamento. Ospita l'habitat prioritario Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno- Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), tipico degli ambienti fluviali. L'ambiente, residuo di una ben più vasta piana alluvionale, è idoneo ad ospitare specie di flora e di fauna caratteristiche: per questi motivi l'area è tutelata come riserva naturale regionale dal 1995 e fa parte della rete Natura 2000 in quanto SIC e ZPS.

Dal punto di vista faunistico, l'importanza del sito è legato soprattutto alla componente ornitica, sia migrante che nidificante. Tra le specie stanziali, si possono facilmente osservare sulle acque dei due laghi il Germano reale e la Folaga, mentre nascoste tra la vegetazione palustre, la Cannaiola e la Gallinella d'acqua. La riserva rappresenta poi un importante punto di sosta per specie migranti quali l'Airone cinerino, l'Airone rosso, la Garzetta e numerose specie di anatidi. Accanto alla tipica vegetazione riparia ben rappresentata dalla Cannuccia di palude e dalla Tifa, sono presenti specie rare a livello regionale, quali *Groenlandia densa*, *Potamogeton berchtoldii* e *Typha minima*.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Habitat: 8, di cui 1 prioritario

Tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43.

Codice	Habitat	% della superficie totale
3130	Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o di <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	2
3150	Laghi eutrofici naturali con	11

	vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	
3220	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia erbacea	5
3230	Corsi d'acqua alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria</i>	5
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile	2
6510	Praterie magre da sfalcio a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	6
7230	Torbiere basse alcaline	2
91E0 P	Boschi alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> e <i>Salicion albae</i>)	11

Uccelli:

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore europeo
A255	<i>Anthus campestris</i>	Calandro
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	Mignattino piombato
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
A272	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro
A068	<i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca

Uccelli abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo
A054	<i>Anas acuta</i>	Codone
A056	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone settentrionale
A050	<i>Anas Penelope</i>	Fischione euroasiatico
A055	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola
A051	<i>Anas strepera</i>	Canapiglia
A043	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica
A039	<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola
A059	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione
A061	<i>Aythya fuligola</i>	Moretta
A067	<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi comune
A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude
A099	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio euroasiatico
A182	<i>Larus canus</i>	Gavina
A292	<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
A065	<i>Melanitta nigra</i>	Archetto comune
A058	<i>Netta rufina</i>	Fistione turco
A019	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano comune
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia
A309	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca
A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana
A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola

Pesci:

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Codice	Specie	Nome comune
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata

B) DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

❖ AMBIENTI APERTI ALPINI.

Questa tipologia ambientale raggruppa le praterie d'alta quota primarie e secondarie, nonché tutti gli ambienti aperti del piano alpino, subalpino e montano quali pascoli, arbusteti, pietraie, rupi colonizzate da vegetazione, pareti rocciose. Questi habitat coprono, in termini di superficie occupata, la maggior parte del territorio delle ZPS valdostane, ad eccezione della ZPS Les Iles di Saint Marcel.

Le specie ornitiche che caratterizzano questi ambienti sono: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), Coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*), Gallo forcello (*Tetrao tetrix tetrix*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Gracchio corallino (*Pyrrhoxorax pyrrhoxorax*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*), Venturone (*Serinus citrinella*).

L'abbandono progressivo delle aree montane ed alpine e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e, per contro, l'aumento di attività di tipo turistico-ricreativo, hanno comportato in questi ultimi decenni delle pesanti modificazioni ambientali, con effetti più o meno marcati su habitat e specie.

L'abbandono delle attività legate all'agricoltura tradizionale ha comportato una progressiva perdita di superfici a prato/pascolo a favore delle specie legnose e arbustive con effetti rilevabili sia a breve che a lungo termine e riferibili al decremento numerico di specie legate agli ambienti aperti, come la Coturnice e/o di specie, come il Biancone ed altri rapaci, che in caccia frequentano ambienti a copertura erbacea prevalente.

L'aumento del disturbo antropico dovuto alle attività sportive e ricreative (escursionismo estivo ed invernale, sci in pista, sci fuori pista/sci alpinismo, arrampicata, mountain-bike, deltaplano, eliski) ha elevato il rischio per specie particolarmente sensibili che, sottoposte a vari tipi di stress, tendono ad abbandonare le aree di nidificazione e/o alimentazione con conseguente riduzione delle popolazioni (Pernice bianca, Gallo forcello).

❖ AMBIENTI FORESTALI ALPINI

Questa tipologia di ambiente occupa prevalentemente la fascia subalpina e montana comprendendo in Valle d'Aosta formazioni forestali che possono ricondursi agli habitat Natura 2000 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) e "Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra". L'habitat "Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata" è ugualmente presente, ma occupa superfici decisamente inferiori e più localizzate. Gli habitat forestali sono rappresentati significativamente nelle ZPS Parco nazionale Gran Paradiso, Mont Avic-Mont Emilius e Val Ferret.

Le specie ornitiche che caratterizzano gli habitat forestali sono: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Gallo forcello (*Tetrao tetrix tetrix*), Civetta nana (*Glaucidium passerinum*), Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*), Picchio nero (*Dryocopus martius*).

In Valle d'Aosta la superficie boschiva, che ha prevalentemente ruolo di protezione ed è, per quanto riguarda le proprietà pubbliche, assoggettata ai Piani di assestamento forestale, è in progressiva, anche se modesta, espansione (il fenomeno interessa in maniera più marcata gli arbusteti a ontano e le lande su pendii ripidi), principalmente a causa dell'abbandono delle attività agricole nelle aree montane e della minor pressione del bestiame all'interno e ai margini del bosco. Questa tendenza deve essere controllata per evitare la perdita di habitat idonei (radure) a specie come il gallo forcello. La struttura delle foreste incide sull'idoneità per alcune specie, quindi la gestione dei boschi deve essere tendenzialmente indirizzata verso il raggiungimento di stadi maturi, disetanei, a formazioni miste, con il mantenimento di alberi morti e marcescenti e di esemplari di piante di grosse dimensioni; altrettanto importante, per il mantenimento di un'adeguata disponibilità trofica, è favorire la formazione e/o il mantenimento di specie del sottobosco a piccoli frutti, di specie arbustive fruticose (gallo forcello) e la conservazione dei formicai e delle entomocenosi forestali.

Non si rileva nella regione un'attività silvicolturale legata alla produzione tale da essere fonte di turbativa ambientale a danno dell'ornitofauna.

L'utilizzo delle foreste a scopo ricreativo (escursionismo estivo ed invernale) e/o il transito non regolamentato di veicoli su piste forestali, possono essere potenziali fonti di disturbo per l'avifauna.

❖ AMBIENTI FLUVIALI

Questo ambiente è rappresentato in Valle d'Aosta solo nella ZPS "Les Iles di Saint Marcel", riserva naturale regionale di 35 ettari, collocata lungo il corso della Dora Baltea, caratterizzata dalla presenza di una piccola porzione di foresta golenale residua, riferibile all'habitat prioritario Natura 2000 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus exelsior*", e da due laghi di cava dismessi ed in corso di rinaturalizzazione.

Le specie ornitiche caratteristiche per il sito sono: Ardeidi (*Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus nycticorax*), Anatidi (*Anatidae*), Limicoli (*Charadriiformes*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Topino (*Riparia riparia*).

La generale riduzione delle fasce boscate ed arbustive ripariali, parallelamente agli interventi di infrastrutturazione (ponti, briglie, sponde artificiali, opere di captazione) e disalveo dei corsi d'acqua hanno indotto modifiche a carico di questa tipologia ambientale riducendo le disponibilità trofiche e ed i siti di nidificazione di numerose specie di uccelli legati a questi habitat.

Gli obiettivi di conservazione di questi siti vanno integrati all'interno di strumenti di pianificazione ed in particolar modo nella pianificazione della gestione forestale e agricola, delle attività estrattive, del prelievo idrico nel sito e nel bacino che alimenta il sito, delle attività turistiche e ricreative.

❖ ATTRIBUZIONE DELLE ZPS ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

	Nome	Tipologie ambientali principali
IT1201000	Parco nazionale Gran Paradiso	A,B
IT1202020	Mont Avic e Mont Emilius	A,B
IT1204030	Val Ferret	A, B
IT1204220	Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa	A
IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel	C

Legenda:

Abbreviazioni utilizzate per indicare le principali tipologie ambientali in cui sono state raggruppate le ZPS:

A = ambienti aperti alpini

B = ambienti forestali alpini

C = ambienti fluviali

C) MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLE ZPS DELLA VALLE D'AOSTA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21 MAGGIO 2007, N. 8

Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) applicando, altresì, i criteri ornitologici previsti all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE e le disposizioni dei Decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", si rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere ed interventi che possono pregiudicarne la tutela.

Le attività, le opere e gli interventi sono stati, quindi, suddivisi in due categorie principali:

- attività, opere ed interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità e come tali da limitare, regolamentare o interdire;
- attività, opere ed interventi positivi per l'avifauna e per gli habitat e come tali da promuovere e/o da incentivare.

In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione, regolamentazione o incentivazione, sono state individuate le misure di conservazione che devono essere applicate all'interno del territorio di tutte le ZPS e quelle che hanno valore solo in alcune tipologie ambientali di ZPS.

A livello di singola ZPS le misure di conservazione possono essere integrate con misure specifiche sulla base di particolari esigenze di conservazione di habitat e/o specie presenti.

Le misure di conservazione possono essere modificate sulla base di comprovata documentazione scientifica che attesti nuove esigenze ecologiche delle specie e/o degli habitat naturali protetti.

Esse devono in ogni caso garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

La giunta regionale provvede all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione, di seguito individuate, previa apposita valutazione d'incidenza, nei casi di cui all'art.7, commi 10 e 11, della l.r. n. 8/2007.

Nella ZPS IT1201000, coincidente con il Parco nazionale Gran Paradiso, così come nelle ZPS che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali, le misure di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti.

❖ MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS

1. Nelle ZPS sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

In particolare, nelle aree comprese all'interno delle ZPS sono vietate le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) della l.r. 64/ 1994 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3 comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché di impianti per l'autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del comprensorio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, così come classificate ai sensi della l.r. 15/ 1996 ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, agricoli, forestali e turistico culturali e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. In via transitoria, per 18 mesi dalla data di approvazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici, agricoli, forestali e turistico culturali. Sono fatti salvi: i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici, il prelievo di pietrame da accumuli naturali ed artificiali finalizzato all'esecuzione di specifici interventi (art. 16, l.r. 15/1996) e le operazioni di riassetto delle cave abbandonate (art. 14, l.r. 15/1996) in quanto compatibili con le misure di conservazione;
- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali terrazzamenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati con parere preventivo o procedura di valutazione di incidenza, ai sensi della l.r. 8/2007, volti ad assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di modellamenti delle superfici non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi;

- fatte salve le vigenti norme antincendio, bruciatura di residui vegetali in zone incolte e, ove applicabile, bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

2. Il divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, rimane disciplinato dall'art. 20 della l.r. 27 agosto 1994, n. 64 “ Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria aggiornata alla l.r. 2 settembre 1996, n. 33”.

3. Il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*) non trova applicazione in quanto non presenti nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 30 della l.r. 27 agosto 1994, n. 64 “ Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria aggiornata alla l.r. 2 settembre 1996, n. 33”.

4. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, non trova applicazione in quanto non sono presenti ZPS riconducibili a tale tipologia ambientale.

5. Lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade statali, regionali e carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, rimane disciplinato dalla l.r. 22 aprile 1985, n. 17 “Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione”.

6. Le attività di volo alpino nelle ZPS non ricadenti in aree naturali protette, sono disciplinate dall'art. 1, commi 2, 3, 4 della l.r. 4 marzo 1988, n. 15 “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale come modificata dalla l.r. 1999, n. 35”.

7. In tutte le ZPS è fatto obbligo di:

- individuare, nell'ambito della riunione valutativa preliminare di cui all'art. 7 della l.r. 32/ 2006 e dell'elettrificazione rurale, procedure e modalità per la riduzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree di alta e

media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria e ristrutturazione;

- valutare, in caso di nuove realizzazioni, o di revisione generale degli impianti di risalita, le modalità di riduzione del rischio di impatto per gli uccelli;
- ove applicabile, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta l'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, fatto salvo quanto indicato al punto 1), lettera n).

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

- regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli;
- monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

❖ MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER LE SINGOLE ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

In funzione della classificazione delle singole ZPS all'interno delle diverse tipologie ambientali, le misure di conservazione sono integrate dai sottoelencati divieti, obblighi e/o regolamentazioni:

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI APERTI ALPINI E AMBIENTI FORESTALI ALPINI

- Gli strumenti di gestione forestale prevedono il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna, previa verifica della compatibilità delle stesse con le esigenze fitosanitarie e selvicolturali.
- Saranno oggetto di regolamentazione:
 - l'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Gipeto (*Gypaetus barbatus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), mediante deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità.
 - d'intesa con la competente struttura regionale, i tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
 - l'escursionismo lungo i sentieri negli ambienti d'alta quota, mediante la predisposizione di apposita cartografia della rete sentieristica;
 - l'uso di eliski, di motoslitte e di mountain bike.

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI

- E' vietato:
 - l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori)
- Saranno oggetto di successiva regolamentazione, predisposta d'intesa con le strutture competenti in materia di regimazione idraulica, le sottoelencate attività:
 - realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
 - captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
 - interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

- interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

D) AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE PRIORITARIAMENTE PER PREVENIRE IL DEGRADO DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DI SPECIE, NONCHÉ LA PERTURBAZIONE DELLE SPECIE TUTELATE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL MANTENIMENTO IN UN SODDISFACENTE STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS DELLA VALLE D'AOSTA

❖ AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE IN TUTTE LE ZPS

In tutte le ZPS, le strutture competenti provvedono a promuovere e ad incentivare le seguenti azioni:

- la repressione del bracconaggio;
- la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- l'agricoltura biologica e integrata;
- le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati.

❖ AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE NELLE SINGOLE ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

In tutte le ZPS, le strutture competenti provvedono a promuovere e ad incentivare le seguenti azioni:

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI APERTI ALPINI E AMBIENTI FORESTALI ALPINI:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive ed in particolare:
- mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- pascolamento, evitando il sovrapascolo, inclusi i pascoli marginali di media e bassa quota;

- mantenimento dei pascoli magri di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra locale;
- conservazione di forme diversificate di sottobosco;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere e/o favorire l'evoluzione a fustaia con struttura disetanea dei soprassuoli, l'aumento della biomassa vegetale morta e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- impianto di colture a perdere per la fauna.

ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI:

- creazione, ampliamento e ripristino di biotopi relitti e di zone umide temporanee o permanenti gestiti per scopi ambientali all'interno delle golene;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, senza riduzione della funzione regimante;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- controllo di specie vegetali alloctone invasive;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso.